



Numero registro generale 16531/2025

Numero sezionale 76/2026

Numero di raccolta generale 20722/2026

Data pubblicazione 18/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

STEFANO MOGINI

Presidente Aggiunto

MARIA ACIERNO

Presidente di Sezione

MILENA FALASCHI

Presidente di Sezione

GIULIA IOFRIDA

Rel. Presidente di Sezione

ENZO VINCENTI

Presidente di Sezione

ANTONELLA PAGETTA

Consigliere

GIUSEPPE TEDESCO

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere

CRISTIANO VALLE

Consigliere

Oggetto

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Ud. 10/03/2026 C.C.
Cron.

R.G. n. 16531/2025

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 16531-2025 proposto da:

████████████████████ elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
██████ ████████ ██████, presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE
GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 181/2025 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 26/06/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2026 dal Presidente GIULIA IOFRIDA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIA
ODELLO, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.



FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma, con decisione del 20/1/2022, ha affermato la responsabilità disciplinare dell'Avv.to [REDACTED] e gli ha comminato, ritenuta la continuità, la gravità, la dannosità della condotta - che aveva comportato un ritardo di sette anni per il recupero del proprio credito professionale in capo ad una collega -, nonché in considerazione degli altrettanto *"numerosi canoni deontologici abbinati alla violazione dei principi fondamentali che dovrebbero regolare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con i terzi"*, e visti i precedenti disciplinari, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre, per avere il professionista, in violazione degli artt. 9, 50, 63 e 64 CDF, ommesso di corrispondere *«sino al giugno 2019»* il compenso dovuto ad una collega, che lo aveva personalmente assistito in un procedimento penale, e per avere contrastato la richiesta di pagamento della stessa, *«che sapeva essere fondata»*, attraverso la proposizione, nel novembre 2014, di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione fondata sul disconoscimento della propria firma, apposta su una scrittura privata di riconoscimento di debito (che egli *«sapeva essere autentica»*), firma riconosciuta autentica (a seguito anche di CTU grafologica disposta stante il disconoscimento della propria firma da parte dell'opponente e istanza di verifica della creditrice opposta) con sentenza del Giudice di Pace del marzo 2019, e con utilizzazione di motivi, tutti risultati infondati, rendendo false dichiarazioni nel procedimento civile e ponendo in essere condotte volte a minuire la professionalità della collega e, nel complesso, *«offensive del decoro e della dignità della classe forense, nonché della professionalità e correttezza della collega ... che quel documento aveva prodotto in giudizio a sostegno del proprio diritto di credito, con violazione dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro che devono distinguere i comportamenti dell'iscritto all'Albo, con lesione del dovere di verità e con compromissione*



nei rapporti in ambito giudiziario della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi».

Il procedimento disciplinare era nato su esposto presentato, nel luglio 2019, dall'avv. [REDACTED] del Foro di Roma all'Ordine Avvocati di Roma nei confronti dell'iscritto avv. [REDACTED]—[REDACTED]—[REDACTED] la esponente aveva dedotto che il collega aveva tenuto condotte lesive del decoro e della reputazione personale dell'avvocato e della professione forense, precisando che non le aveva corrisposto il dovuto compenso, come quantificato (in € 5.000,00) in una scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dal medesimo, costringendo l'avv. [REDACTED] a proporre un'azione monitoria, ottenendo dal Giudice di Pace di Roma il decreto ingiuntivo n. 5154/14 per Euro 3.292,00, oltre interessi e spese. L'avv.to [REDACTED] aveva proposto opposizione a tale decreto, deducendo falsamente che la firma apposta sull'atto di riconoscimento del debito non era sua e dichiarandola apocrifa. Il disconoscimento aveva impedito che il decreto fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo, rendendo necessario l'espletamento di perizia grafologica nel giudizio di opposizione. Dalla verifica della scrittura era poi emerso, invece, che la firma era riconducibile all'avv. [REDACTED]—[REDACTED] e pertanto il giudizio si era concluso con il rigetto dell'opposizione stante l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'atto di ricognizione di debito. Invero, con sentenza n. 6834 dep. 12.3.2019 del Giudice di Pace di Roma (rg. n. 82011/14) si era confermato il decreto ingiuntivo n. 5154/14, respinta la domanda riconvenzionale dell'opponente (fondata su un'asserita omessa informativa da parte della collega incaricata circa l'esito della richiesta di archiviazione del procedimento penale), e l'avv. [REDACTED]—[REDACTED] era stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.236,00 oltre oneri di legge e spese CTU.



Il Consiglio Distrettuale di Disciplina rilevava che, incontestato lo svolgimento di attività professionale da parte dell'avv. [REDACTED] a favore dell'avv. [REDACTED] consistente nella redazione di atto di opposizione all'archiviazione e rimasto non provato un inadempimento del mandato da parte dell'avv. [REDACTED] (peraltro irrilevante nella vicenda di specie), avendo lo stesso, anzi, dichiarato di essere stato informato dalla collega *«dell'udienza di opposizione»*, erano emersi, dalla CTU grafologica e dalla sentenza del giudice di pace (non impugnata), l'autografia della sigla apposta in calce al riconoscimento di debito e la piena consapevolezza dell'autenticità della firma in capo all'avv. [REDACTED] come confermato anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione.

Il comportamento del professionista, consistito, in particolare, nell'aver contrastato una *«fondata richiesta di pagamento del compenso della collega ... che lo aveva personalmente assistito»*, tramite *«l'attivazione (infondata, pretestuosa e strumentale) del giudizio di opposizione»* che aveva *«comportato anche la pubblicità (pessima) innanzi all'A.G. ed agli ausiliari delle offese al decoro ed alla dignità della classe forense, nonché alla professionalità e correttezza della collega [REDACTED] che quel documento aveva prodotto in giudizio a sostegno del proprio fondato credito, con violazione dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro che devono distinguere i comportamenti dell'iscritto all'Albo e con lesione del dovere di verità e compromissione nei rapporti in ambito giudiziario la dignità della professione e dell'affidamento dei terzi»*. Né il suddetto comportamento complessivo poteva *«collocarsi nello svolgimento di attività difensiva in quanto l'esercizio dei poteri processuali e del diritto di difesa incontra il limite (ancor più stringente per un avvocato) dell'attribuzione artificiosa di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare e anche sotto quello penale; come rammenta anche il CNF, il dovere di fedeltà nei confronti del cliente e quello di difesa*



impongono all'avvocato un impegno totale a favore della parte assistita, ma l'ampiezza di tale dovere non può sconfinare nell'illecito (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019)». Con il proposto disconoscimento dell'autografia della sottoscrizione in calce al riconoscimento di debito, invero, l'incolpato aveva «*accusato calunniosamente la collega ... di un comportamento truffaldino*» e lo stesso, neanche all'esito della CTU, aveva «*ritenuto doveroso fare un passo indietro rinunciando alla propria domanda, modificandola e soprattutto verbalizzando e formalizzando le proprie scuse anche innanzi all'A.G. non mostrando alcun ravvedimento*»; inoltre, la condotta dell'incolpato aveva indotto il Giudice di Pace a revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e quindi si era tradotto in un'interferenza illecita nel corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria. La complessiva condotta dell'incolpato, ad avviso del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, aveva comportato, oltre la violazione dell'art.50 (violazione dell'obbligo di verità), anche la violazione dell'art. 9 C.D.F. e degli artt. 63 e 64 C.D.F. «*in quanto è certamente disdicevole aver contestato pretestuosamente il credito, invece riconosciuto già documentalmente, aver ritardato l'incasso della parcella già convenuta con il proprio difensore avv. [REDACTED] anche contestando inadempienze rimaste prive di alcun riscontro*».

È stata quindi ritenuta congrua, «*in ragione della continuità della condotta, della gravità, della dannosità della stessa che ha comportato un ritardo di sette anni per il recupero del proprio credito professionale in capo all'esponente, in considerazione degli altrettanto numerosi canoni deontologici abbinati alla violazione dei principi fondamentali che dovrebbero regolare i rapporti con l'A.G. e con i terzi, visti i precedenti disciplinari*», la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre, parametrata sulla pena edittale prevista per la violazione più grave dell'obbligo di verità di cui all'art.50 C.D.F.



Impugnata la decisione da parte dell'Avv.to [REDACTED] il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 181/2025, ha riformato, in parte, la decisione impugnata, riducendo la sanzione ad un anno di sospensione dall'esercizio della professione, esclusa la riferibilità delle condotte dell'incolpato all'illecito di cui all'art.50 CDF (dovere di verità) e ritenuti autonomi gli altri illeciti contestati ai sensi degli artt. 9, 63 e 64 CDF, respingendo preliminarmente l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare.

Il C.N.F., in particolare, ha ritenuto che gli illeciti contestati fossero tutti di carattere non istantaneo ma permanente, consistendo gli stessi sia nell'aver omesso di corrispondere alla collega il compenso sino al giugno 2019 (illecito questo sul quale, peraltro, lo stesso professionista riteneva non maturata la prescrizione), sia nell'aver contrastato in maniera del tutto pretestuosa la richiesta di pagamento della stessa, promuovendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del 2014, opposizione fondata sul disconoscimento della propria firma, «*che sapeva essere autentica*», e che era apposta sull'atto di ricognizione del debito e rivelatasi, all'esito di perizia grafologica, infondata.

Tale ultimo illecito è stato ritenuto, contrariamente alla tesi dell'interessato (che invocava la natura istantanea dell'illecito, da ritenere consumato o con la proposizione dell'atto di opposizione del decreto ingiuntivo in data 13 novembre 2014 o con il deposito di note autorizzate avvenuto il 05 marzo 2015), di carattere sempre permanente, in quanto protrattosi, in difetto di rinuncia all'azione, sino alla data della sentenza del Giudice di pace, nel marzo 2019, di rigetto dell'opposizione (a fronte di un debito del 2012).

Di conseguenza è stata respinta l'eccezione di prescrizione.

Nel merito, il C.N.F. ha rilevato come la condotta del ricorrente nei confronti della collega, il cui asserito inadempimento (per violazione dei doveri informativi verso il cliente) al mandato professionale era rimasto



del tutto indimostrato (anzi «*il fatto stesso di incaricare un avvocato per controllare il proprio avvocato non è una condotta giustificabile nel rapporto fiduciario che deve legare l'assistito con l'avvocato ed ancor di più quando l'assistito sia esso stesso un avvocato*»), non era stata improntata al rispetto dei doveri previsti nei rapporti tra colleghi (violazione dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, art.9 del CDF, che devono distinguere i comportamenti dell'iscritto all'Albo) anche con riferimento all'obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte (artt.63 e 64 del CDF), non avendo pregio l'assunto circa una sua dimenticanza sull'esistenza di una scrittura di riconoscimento del debito, in quanto «*certamente il ricorrente non poteva aver dimenticato che c'era una obbligazione da adempiere o quanto meno da definire con riferimento all'attività professionale svolta in suo favore dall'Avv. [REDACTED]*».

Inoltre, i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziati nella pronuncia del Giudice di Pace, erano tutti «*rivolti a mettere in discussione la professionalità dell'Avv. [REDACTED]-[REDACTED]-[REDACTED] riguardando aspetti, tutti risultati, poi, infondati*» e comprovavano l'intento di omettere o quanto meno di ritardare il pagamento del compenso dovuto alla collega per l'attività professionale da quest'ultima svolta. Si doveva quindi condividere il giudizio espresso dal CDD «*secondo cui l'attivazione (infondata, pretestuosa, e strumentale) del giudizio di opposizione ha comportato offesa al decoro ed alla dignità della classe forense, nonché alla professionalità e correttezza della collega [REDACTED] che quel documento aveva prodotto in giudizio a sostegno del proprio fondato credito, con violazione dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro che devono distinguere i comportamenti dell'iscritto all'Albo*». E l'illecito di cui agli artt.63 e 64 C.D.F. (inadempimento da parte dell'avvocato delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi) risulta «*ancor più grave nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad*



obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari» (sentenza CNF n. 324/2024). E, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, sotto il profilo soggettivo, non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.

A fronte dell'accertata violazione degli artt.9, 63 e 64 del CDF, non risultava, invece, violato l'art.50 del CDF (dovere di verità), non rientrando tra le fattispecie sanzionabili con tale previsione (vale a dire, l'introduzione nel giudizio da parte dell'avvocato di prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi o di false dichiarazioni) il disconoscimento di una scrittura privata ex art.214 c.p.c.

In relazione alla quantificazione della sanzione, la violazione dell'art. 9 del CDF, di valenza autonoma perché non riconducibile alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI, comportava l'applicabilità delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52 lettera c) e 53 della legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del CDF, mentre la violazione dell'art. 63 CDF prevede l'applicabilità della sanzione disciplinare dell'avvertimento e la violazione dell'art. 64 CDF prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. Tenuto conto della gravità del fatto, del grado della colpa, dell'eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari, si doveva concludere che i fatti contestati, riguardanti anche il rapporto tra colleghi, dovevano ritenersi gravi e



compiuti con evidente consapevolezza ed avevano offeso la dignità ed il decoro della professione forense e delle Istituzioni forensi, arrecando danno anche all'immagine dell'Avvocatura presso gli uffici giudiziari coinvolti.

Il C.N.F. riteneva quindi congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione di anni uno dall'esercizio della professione, in sostituzione della sospensione di anni tre comminata dal CDD di Roma.

Avverso la suddetta pronuncia, l'Avv.to [REDACTED] propone ricorso per cassazione, notificato il 30/7/2025, affidato a quattro motivi, nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (che non svolge difese).

Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 l. 247/2012, per non avere la sentenza impugnata ritenuto prescritta l'azione disciplinare nonché, ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., la motivazione meramente apparente e assente sempre in ordine alla prescrizione; b) con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p. e di tendenziale specificità della condotta e della sanzione disciplinare ex art. 3, comma 3 l. 247/2012, art. 20 C.D.F., per avere la sentenza applicato contestualmente gli artt. 9, 63 e 64 C.D.F.; c) con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p. (vedi se preleggi) per avere la sentenza applicato contestualmente gli artt. 63 e 64 l. 247/2012; d) con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, sia il vizio di motivazione in violazione dell'art. 112, 132, comma 1 n. 5 c.p.c. e 111, comma 6 cost., sia la motivazione apparente e contraddittoria.

2. La prima censura è infondata.



2.1. Lamenta il ricorrente che gli sono stati contestati in concreto due distinti comportamenti, ovvero: - avere omesso di corrispondere sino al giugno 2019 alla collega ██████████ il compenso dovuto; - nonché l'aver contrastato la richiesta di pagamento della collega, che egli sapeva essere fondata, promuovendo innanzi al Giudice di Pace di Roma un'opposizione a decreto ingiuntivo, fondando l'opposizione sul disconoscimento della firma che egli sapeva essere autentica e che era apposta sull'atto di ricognizione di debito.

Ad avviso del ricorrente, poiché tale ultima condotta costituisce un illecito di natura "istantanea", il termine di prescrizione sarebbe maturato, anche in ragione dell'applicabilità della nuova disciplina. Invero, nel momento in cui egli aveva rifiutato la prestazione o con la stessa proposizione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nel novembre 2014, o con il deposito di una memoria autorizzata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, nel marzo 2015, l'illecito si era consumato.

Il C.N.F. sul punto, nella prospettazione difensiva, avrebbe solo parzialmente esaminato le istanze, non chiarendo il percorso logico seguito.

2.2. Si denuncia, anzitutto, la violazione dell'art.56 l.247/2012, stante la prescrizione dell'azione disciplinare intervenuta in epoca precedente alla fissazione del giudizio dinanzi al giudice di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 56 della l. 247/2012 l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto, termine *«interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso»*. La medesima norma prevede altresì che *«da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre un quarto»*.



Sempre in tema di prescrizione va richiamato l'insegnamento univoco di queste Sezioni Unite per cui, anche allo scopo di individuare la legge applicabile *pro tempore* sulla prescrizione dell'azione disciplinare, occorre rapportarsi alla data della commissione del fatto e non a quella dell'incolpazione (Cass. S.U. 23746/2020; Cass. 20383/2021). Ciò se l'illecito disciplinare integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui l'illecito viene realizzato; se invece la violazione è caratterizzata dalla protrazione nel tempo la decorrenza del termine inizia dalla data di cessazione della condotta e dell'illecito (fra le altre, Cass. Sez.U. n. 13379/2016, Cass. Sez.U. 8946/2023).

In relazione agli illeciti a carattere permanente, si è affermato che il momento della cessazione della permanenza può essere individuato in quello in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, *«nega il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando il proprio diritto di trattenerla»* (Cass., Sez.U., 1822/2015, in un caso di violazione di norme deontologiche collegate all'omissione di un rendiconto tra avvocato e assistito; Cass. Sez.U., 5200/2019, con riferimento all'appropriazione, da parte dell'avvocato, dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, senza che il cliente fosse stato informato dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso; Cass., Sez.U., 14233/2020, in riferimento a condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario, ove si è affermato che *«il momento in cui cessa la permanenza coincide con quello dell'indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, a cui è equiparabile la negazione di averla ricevuta, sicché è da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p.»*; Cass. Sez.U., 8946/2023, sempre in tema di



omessa restituzione di somma ricevuta dalla parte assistita a titolo di deposito fiduciario; Cass. Sez.U. 30782/2024, in ipotesi di inadempimento di un accordo transattivo tra avvocato e cliente, in cui la cessazione della permanenza dell'illecito disciplinare contestato ex art. 64 CDF è stata collocata nel preciso momento in cui l'avvocato aveva adempiuto solo parzialmente all'obbligazione assunta con l'accordo e negato definitivamente in tale occasione di dovere altro importo).

In Cass. Sez.U., n. 23239/2022, si è poi affermato che *«L'illecito disciplinare commesso dall'avvocato che si appropria in maniera truffaldina di una somma di denaro destinata a un suo cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizione massimo di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012»*. In motivazione, si è chiarito che, laddove, come nel caso allora in esame, la somma decettivamente acquisita non sia mai stata restituita, occorre *«individuare un "limite alternativo" alla "permanenza" dell'illecito disciplinare in esame ossia un momento dal quale il termine prescrizione inizia a decorrere, giacchè altrimenti ne deriverebbe una - irragionevole, non prevista dalla legge - imprescrittibilità dell'illecito stesso»*. Tale limite è stato individuato *«in analogia alla consolidata giurisprudenza penale di legittimità (ex pluribus, Cass. pen, n. 32220 del 2015) e come peraltro già affermato da queste Sezioni Unite civili (cfr. Sez. U, 5200/2019, cit.)»* nella decisione disciplinare di primo grado.

Nella successiva pronuncia n. 8946/2023, queste Sezioni Unite hanno poi chiarito che la pronuncia n. 23923 del 2022, laddove ha posto un limite, espressamente qualificato *«alternativo»*, alla permanenza dell'illecito nella data della sentenza disciplinare di primo grado, concerne soltanto le ipotesi in cui la detenzione della somma avvenga senza che vi sia stata un'esplicita affermazione del difensore di avere il diritto di trattenerla,



nonostante le richieste del cliente, e ciò in quanto a diversamente opinare «...ne deriverebbe una - irragionevole, non prevista dalla legge - imprescrittibilità dell'illecito stesso» e si è ribadito che : (a) «la condotta appropriativa posta in essere dall'avvocato non si esaurisce nell'incasso delle somme di spettanza del cliente o nel trattenimento delle stesse, ma si protrae fino a quando le somme non siano messe a disposizione del cliente e non intervenga l'informazione da parte del professionista circa la ricorrenza delle situazioni che legittimano la restituzione (cfr. Cass. S.U. n. 5200/2019)»; (b) «la permanenza dell'illecito si verifica, inoltre, nella diversa ipotesi in cui l'avvocato, ritenendo sussistente il suo diritto a trattenere le somme, ometta di opporre formalmente a cliente il suo rifiuto alla restituzione, inerendo la restituzione stessa ai doveri scaturenti dal perdurante mandato professionale» e «ove vi sia stata la richiesta di restituzione ed il professionista si sia opposto, non è possibile protrarre la permanenza dell'illecito sino alla data in cui le somme siano effettivamente restituite, posto che già in quel momento si è resa evidente e conclamata la violazione disciplinare», dovendosi dare continuità a Cass., Sez.U. n. 1822/2015.

Si deve poi aggiungere che, come rilevato da queste Sezioni Unite, nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nella L. n. 247 del 2012, art. 56, comma 1; conseguentemente, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo, esclusi i periodi di sospensione, ed è questa una novità della nuova legge professionale, la quale segue, per questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass., Sez.U., 9 aprile 2020, n. 7761; Cass., Sez.U., 23 aprile 2021, n. 10852).



2.3. Tanto premesso, nella specie, è pacifico che opera senz'altro il nuovo regime di prescrizione dell'azione disciplinare, di cui all'art. 56 della l.247/2012, entrata in vigore il 2/2/2013, con il limite massimo dei sette anni e mezzo.

Una delle violazioni contestate ed accertate in sede disciplinare concerne l'art. 64 CDF, con il quale si sanziona l'inadempimento di obbligazioni estranee all'esercizio della professione, assunte nei confronti di terzi, inadempimento questo che assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali. Tale illecito si configura come illecito di carattere permanente, atteso che la violazione deontologica non si è esaurita nel momento in cui è stata realizzata, ma si è protratta nel tempo.

Risulta dall'atto di citazione in opposizione, proposto dall'avv.to [REDACTED] [REDACTED] nel novembre 2014 (allegato in atti dal ricorrente), che il professionista, a fronte del decreto ingiuntivo ottenuto dalla collega (cui era stato pacificamente affidato il mandato di redigere e depositare atto di opposizione ad archiviazione in un procedimento penale in cui l'avv.to [REDACTED] - [REDACTED] era parte offesa) con il quale gli si era ingiunto il pagamento di «€ 3.292,00, cioè Euro 5.000,00 + CPA pari a 200,00 + IVA pari a 1.092,00 detratti Euro 3.000,00», eccepiva sia di non avere mai concordato o riconosciuto il debito verso il collega in alcun documento, con immediato disconoscimento della firma in calce al documento allegato dalla creditrice in sede monitoria, sia di non dovere alcunché a titolo di saldo, stante l'inadempimento della collega agli obblighi di comunicazione di cui all'art.40 del Codice Deontologico (avendo costretto l'opponente a nominare altro difensore per conoscere l'esito della presentata opposizione all'archiviazione), in relazione al quale inadempimento formulava domanda riconvenzionale. L'opponente concludeva pertanto per l'inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo, avendo egli «già pienamente



assolto all'obbligo di remunerazione della prestazione», al più spettando alla collega un compenso di «3.227,67 comprensivo già di spese generali, CPA, IVA e ritenuta di acconto», di cui € 3.000,00 già pacificamente versati.

Il C.N.F., in particolare, ha ritenuto tutti gli illeciti contestati ed accertati (esclusa la violazione dell'art.50 C.D.F.) di carattere non istantaneo ma permanente, consistendo gli stessi sia nell'avere omesso di corrispondere alla collega il compenso sino al giugno 2019 (illecito questo sul quale, peraltro, lo stesso professionista riteneva non maturata la prescrizione), sia nell'avere contrastato la richiesta di pagamento della stessa, promuovendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del novembre 2014, rivelatosi infondato.

In particolare, gli illeciti ex artt.63 e 64, contrariamente alla tesi dell'interessato (che invocava la natura istantanea dell'illecito, da ritenere consumato con la proposizione dell'atto di opposizione del decreto ingiuntivo in data 13 novembre 2014 o il deposito di note autorizzate avvenuto il 05 marzo 2015), sono stati ritenuti di carattere permanente e protrattisi, in difetto di rinuncia all'azione, sino alla data della sentenza del Giudice di pace, intervenuta nel marzo 2019.

Si è anche osservato che il pagamento del dovuto da parte del ricorrente alla collega intervenne solo in seguito alla sentenza di condanna del Giudice di Pace, con la conseguente permanenza dell'illecito.

Di conseguenza è stata respinta l'eccezione di prescrizione, considerando il *dies a quo* del marzo 2019.

2.4. Le argomentazioni rese in sentenza non sono quindi affette da illogicità, o tanto meno da motivazione carente o apparente (Cass. Sez.U. 22232/2016), e resistono alle doglianze difensive, anche in punto di corretta applicazione di norme di diritto.

Questa Corte (Cass. Sez.U. 14701/2025; vedasi anche Cass. Sez.U. 5727/2025), da ultimo, ha affermato che *«l'illecito disciplinare di cui*



all'art. 64 del codice deontologico forense, relativo all'inadempimento di obbligazioni contratte dall'avvocato nei confronti dei terzi, integra una violazione permanente non istantanea» e che «la condotta rappresentativa di tale illecito si prolunga nel tempo fino al momento dell'adempimento dell'obbligazione o della decisione disciplinare di primo grado».

In altra recente pronuncia, Cass. Sez. U. n. 14701/2025, si è affermato sempre in relazione all'illecito ex art. 64 CNF che *«il fatto dell'inadempimento di una obbligazione (e, nel caso, trattasi di obbligazione di pagamento di una somma di denaro) è suscettibile di protrarsi indefinitivamente se non interviene l'adempimento spontaneo ovvero quello coattivo, tramite procedimento esecutivo...».*

Orbene, nella specie, è stata contestata ed accertata la violazione degli illeciti di cui agli artt. 9, 63 e 64 CDF, per avere l'avvocato contrastato una *«fondata richiesta di pagamento del compenso della collega ... che lo aveva personalmente assistito»*, tramite *«l'attivazione (infondata, pretestuosa e strumentale) del giudizio di opposizione»* che aveva *«comportato anche la pubblicità (pessima) innanzi all'A.G. ed agli ausiliari delle offese al decoro ed alla dignità della classe forense, nonché alla professionalità e correttezza della collega [REDACTED] che quel documento aveva prodotto in giudizio a sostegno del proprio fondato credito, con violazione dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro che devono distinguere i comportamenti dell'iscritto all'Albo e compromissione nei rapporti in ambito giudiziario della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi».*

La condotta omissiva complessiva contestata all'incolpato ed accertata non si esauriva, quindi, nell'inadempimento dell'obbligo di pagamento del compenso verso una collega ma si concretizzava nell'aver tenuto una condotta complessivamente gravemente scorretta attraverso la proposizione di una opposizione a decreto ingiuntivo del tutto pretestuosa, anche disconoscendo l'autografia della propria sottoscrizione apposta in



una scrittura di riconoscimento del debito, firma che, invece, egli sapeva essere autentica, come riconosciuto all'esito di una perizia grafologica condivisa dal Giudice di Pace nella sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel marzo 2019, in senso del tutto favorevole alla collega creditrice opposta, con conseguente *«offesa al decoro ed alla dignità della classe forense, nonché alla professionalità e correttezza della collega»*.

Ne deriva che, rispetto a tali illeciti disciplinari, per violazione degli artt. 9, 63 e 64 CDF, e della complessiva condotta di inadempienza tenuta dal professionista con grave violazione del dovere di correttezza, il rifiuto di adempiere manifestato dal medesimo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (o nella memoria successiva, di cui, peraltro, ai fini della necessaria autosufficienza del ricorso, non si chiarisce il contenuto) non può valere come momento di cessazione della permanenza dell'illecito, ai fini del decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare: nella presente fattispecie, invero, la scorrettezza contestata come illecito consiste proprio nell'aver opposto il decreto ingiuntivo in maniera del tutto pretestuosa, con eccezioni rivelatesi del tutto defatigatorie e infondate e che avevano solo comportato un ritardo di sette anni per il recupero del proprio credito professionale in capo ad una collega.

3. Il secondo e il terzo motivo sono del pari infondati.

3.1. Il ricorrente deduce che tutte le violazioni deontologiche contestate rientrano nelle ipotesi tipizzate di cui agli artt. 63 e 64, con la conseguenza che non appare anche applicabile la sanzione derivante dalla supposta violazione dell'art. 9 del CDF, a carattere generale.

Il ricorrente lamenta, in relazione alla contestuale applicazione nella sentenza impugnata degli artt. 63 e 64 L. n. 247/2012, una questione di diritto non prima sollevata, in quanto il C.N.F. sarebbe incorso in palese contraddizione con la normativa vigente e con la giurisprudenza del medesimo Consiglio laddove non ha considerato il rapporto di specialità



intercorrente tra l'art. 64 e l'art. 63 del CDF, essendo tutte le condotte sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 64, con la conseguente doverosa esclusione della sanzione aggravata.

Si lamenta, nella sostanza, l'impossibilità di procedere alla loro contestuale applicazione, in ragione del principio di specialità, con la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 c.p.

3.2. L'art.3 della l. 247/2012, al comma 2, stabilisce che *«La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza»* e in conformità *«ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) e art. 65, comma 5»*.

Il Nuovo Codice Deontologico Forense, in vigore dal 16/12/2014, nella tipizzazione dei comportamenti rilevanti disciplinarmente, contiene l'enunciazione di principi generali seguiti dalla indicazione di condotte ritenute lesive di tali principi.

Il Codice individua le regole di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale (artt. 1, 2, 3, 6, da 9 a 19) e, distintamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti e tipizza gli illeciti nei titoli II, III, IV, V e VI, attraverso l'introduzione di puntuali norme incriminatrici che indicano le sanzioni applicabili.

Esso individua le specifiche regole di condotta cui l'Avvocato deve attenersi nei rapporti con i clienti, con i colleghi, con i diversi soggetti del processo.

Tra i precetti generali, l'art.9 stabilisce che *«1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività*



professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense».

Questa Corte a Sezioni Unite (n. 26369/2024) ha di recente ribadito: « -) *l'illecito disciplinare è necessariamente atipico*; -) *di conseguenza la Corte non può sostituirsi all'organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale (quale è, per l'appunto, quella che sanziona gli atti lesivi "del decoro e della dignità" professionali)*; -) *la Corte può tuttavia sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l'organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto (così, con ampia motivazione, Sez. U, Sentenza n. 19705 del 13/11/2012...) ...il principio lex specialis derogat generali trova applicazione anche in materia disciplinare. Infatti, per quanto detto, la Corte può sindacare la decisione del Consiglio Nazionale Forense sul piano della "ragionevolezza" con la quale ha ricavato dalla norma deontologica generale il precetto del caso concreto. Ed il principio di gerarchia delle norme in base al criterio di specialità, per la sua rispondenza ai canoni della logica formale, deve trovare applicazione anche in materia disciplinare* ». E si sono richiamate alcune pronunce delle Sezioni Unite in cui si trattava di stabilire se una condotta formalmente rientrante in una previsione disciplinare tipizzata, potesse legittimamente essere sussunta in una previsione disciplinare generale ed atipica: quesito cui la Corte ha sempre dato risposta affermativa, osservando che il giudice disciplinare è *«libero di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme»* (così Sez. U, Sentenza n. 15852 del 07/07/2009; Cass. Sez.U. n. 8313/2019; Cass. Sez.U. n. 9546/2021)



3.3. Nella specie, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che la violazione dell'art.9 avesse un rilievo autonomo, nel rapporto con l'art.63 del C.D.F. (rapporti con i terzi), contemplante l'applicazione della sola sanzione dell'avvertimento, e con l'art. 64 C.D.F. (condotta inadempiente), che prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi, con conseguente possibilità di irrogare sanzioni più gravi.

Orbene, risulta dagli atti che è stato contestato ed accertato che il ricorrente non soltanto non ha adempiuto alle obbligazioni di pagamento verso il proprio collega difensore (fattispecie prevista dall'art. 64 C.D.F.) ma ha contestato, in maniera del tutto pretestuosa, il credito della collega, ha disconosciuto la propria sottoscrizione in un documento prodotto in giudizio dalla controparte nella consapevolezza della autografia, con conseguente violazione dei fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità e dignità, decoro e diligenza, al cui presidio è posto il generale art.9 CDF, in quanto tali violazioni, anche se non riguardano *strictu sensu* condotte legate all'esercizio della professione, si riflettono sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con conseguente perdita di credibilità della categoria, nonché il seguente art. 63 CDF., che sanziona la condotta dell'avvocato che, nei rapporti con i terzi, compromette la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

Non soltanto, quindi, una mera condotta inadempiente all'obbligazione assunta verso i terzi (una collega) è stata accertata.

E le diverse ipotesi di illeciti disciplinari appaiono quindi essere state tutte correttamente contestate, nella loro possibile concorrenza (clausola generale di cui all'art.9 e norme deontologiche speciali di cui agli artt.63 e 64), senza che, nella specie, possa rilevare l'invocato principio di specialità, che ricorre nel solo caso in cui oggetto della contestazione sia la sola condotta inadempiente dell'avvocato.



Trattasi di giudizio che non viola il limite della ragionevolezza.

4. Inammissibile è il quarto motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta assenza della buona fede soggettiva nella condotta del ricorrente, negata sulla base della generica presunzione secondo la quale *«non si può dimenticare un debito»*, rilevandosi inoltre che, essendo stato escluso l'illecito di cui all'art. 50 (obbligo di verità) CDF, la sentenza avrebbe dovuto ricalibrare la valutazione dell'elemento soggettivo e dell'offensività della residua condotta.

Occorre rilevare che il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal CNF non è censurabile in sede di giudizio di legittimità (Cass.Sez.U. 8313/2019; Cass. 1609/2020).

Questa Corte ha chiarito che *«Il "comportamento complessivo dell'incolpato" contenuto nell'art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall'ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto»* (Cass. Sez.U. 8038/2018).

Orbene, le decisioni del C.N.F. sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ex art 111 Cost., per vizi di motivazione con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità, per l'individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare e per la valutazione e adeguatezza della sanzione non sono sottoposte al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza (Cass. Sez.U. 2018 n.20344).



Non è quindi consentito alle Sezioni Unite di sindacare, nel merito, la valutazione del giudice disciplinare dovendo la corte limitarsi ad esprimere un giudizio di congruità e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione (Cass. Sez.U.2016 n.24647).

Va poi osservato, circa l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, come la giurisprudenza, di legittimità, sia costante nel rammentare che, per integrare un illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretta, non risultando necessaria, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, la consapevolezza dell'illegittimità della condotta. Ancora, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che: *«in base all'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e la volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di un professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti»* (Cass., Sez.U., sentenza 8242/2020).

Ad avviso del giudice disciplinare, nella fatispiece in esame, la gravità della condotta, le circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto erano avvenute le violazioni, l'intensità del dolo, la compromissione dell'immagine della professione forense, l'esistenza di precedenti disciplinari di cui la sentenza impugnata dava conto, giustificavano la sanzione (sia pure ridotta rispetto alla decisione del C.D.D., essendosi esclusa la sussistenza di uno degli illeciti originariamente contestati) di un anno di sospensione dall'esercizio della professione.

Il motivo non si confronta con la complessiva motivazione della decisione.



Invero, già nella decisione del C.D.D. si dava atto della contraddittorietà delle tesi difensive e delle giustificazioni rese, e del fatto che l'avvocato [REDACTED] aveva ammesso, dinanzi al consigliere istruttore, che l'importo concordato come compenso nella nota depositata al giudice di pace per ottenere il decreto ingiuntivo (da parte della collega) era stato da lui inteso come dovuto in caso di completa assistenza nei procedimenti penali e civili; da tali elementi emergeva, quindi, la piena consapevolezza del ricorrente della sussistenza della pretesa, e la conseguente pretestuosità del suo agire per opporsi ad essi.

Tutti tali profili sono stati esaminati ed evidenziati, con argomentazioni coerenti ed articolate, nella sentenza impugnata laddove si argomenta sull'elemento soggettivo dell'illecito, in particolare laddove si evidenzia la certa coscienza del ricorrente di non avere saldato il credito professionale.

5. Per quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la controparte rimasta intimata.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve essere disposta l'omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dispone, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e dei dati identificativi dell'Avv. [REDACTED].

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026

Il Presidente

Stefano Mogini

